

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1953

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DELL'OSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1989

Modifica all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in materia di dirigenza del Ministero delle finanze

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto il testo originario del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stato parzialmente modificato, in quanto il Servizio di riscossione dei tributi, previsto quale direzione generale nell'ambito del Ministero delle finanze è stato istituito invece quale ispettorato generale, sotto la direzione di un dirigente superiore. Tale modifica ha tratto origine essenzialmente dalle osservazioni a suo tempo formulate dalla Camera dei deputati e dal Ministero del tesoro.

In particolare, le osservazioni della Camera avevano un contenuto generico, essendo ispirate al principio della riduzione delle direzioni generali del Ministero, contenuto nel progetto di riforma dell'amministrazione

finanziaria attualmente all'esame della 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (atto Senato n. 1453). C'è da dire in proposito che, se da una parte risponde a realtà il fatto che nell'articolo 5 del citato provvedimento di riforma è espressamente prevista la riduzione a quattro delle direzioni generali del Ministero, è anche vero che tra queste quattro è specificamente prevista, al punto c), la direzione generale per i servizi della riscossione dei tributi, nonchè per i servizi inerenti alla amministrazione del contenzioso tributario: in questo senso, quindi, il presente disegno di legge non propone altro che di anticipare una previsione già contenuta nel citato progetto di riforma generale dell'amministrazione finanziaria.

Quanto alle osservazioni al suddetto schema di decreto delegato, avanzate dal Ministero del tesoro, quest'ultimo ha affrontato più in dettaglio la questione, rilevando in sostanza l'assenza, nella legge di delega, di un'espressa previsione normativa che consentisse l'aumento delle dotazioni organiche dirigenziali.

Occorre tuttavia osservare, in merito a quanto rilevato dal predetto Dicastero, che già l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, prepone i dirigenti generali all'esercizio delle funzioni di capo di uffici centrali al livello pari a quello delle direzioni generali. Sotto questo profilo basta considerare la complessità dei servizi attribuiti al servizio centrale della riscossione, la vastità delle competenze e l'articolazione organizzativa, per rendersi conto del perchè della subordinazione diretta del suddetto ufficio al Ministro delle finanze, espressamente prevista dal legislatore delegante.

E ciò anche in virtù dell'esplicita e ovvia equiparazione del servizio stesso alle esistenti direzioni generali.

Gli aspetti da ultimo accennati trovano d'altra parte evidente riscontro nella realtà organizzativa che è stato necessario creare per svolgere con efficacia ed efficienza i compiti che il decreto delegato ha affidato al nuovo servizio.

Tali compiti si articolano sostanzialmente in tre grandi comparti che attengono il primo alla disciplina dei rapporti con tutti i concessionari, il secondo alle procedure attraverso cui in concreto si articola la riscossione dei tributi, ed il terzo ai controlli sull'intero mondo della riscossione.

A ciò aggiungasi che sarà altresì compito del servizio provvedere al mantenimento, nel suo ambito, di quella segreteria tecnica che costituisce supporto indispensabile alla commissione consultiva prevista dall'articolo 3 del decreto citato.

In sintesi l'espletamento dei suddetti compiti andrà dalla gestione dei rapporti con i singoli concessionari per tutti gli aspetti operativi (redazione dei relativi atti di concessione, verifica dei presupposti tecnico-giuridici degli agenti della riscossione, determinazione dei compensi su parere della commissione consultiva, redazione degli atti necessari per rinnovi,

revoche, decadenze, determinazione e controllo della congruità della cauzione), alla formulazione delle nuove procedure di formazione e controllo dei ruoli per l'intero campo della riscossione prevista dal decreto, seguendo altresì i vari incidenti che si verificano nell'ambito delle procedure ordinarie e che potranno intensificarsi nel settore della riscossione coattiva, la cui area di applicazione risulta notevolmente ampliata dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43.

Si tratta di una mole di adempimenti che identificano, anche ad una semplice lettura del decreto delegato, la necessità di una struttura organizzativa particolarmente rilevante sia nel momento iniziale e sia - maggiormente - a regime, che sembrano perciò giustificare ampiamente, per importanza ed entità, la necessità della creazione di una direzione generale.

A riprova di quanto esposto, si fa presente che sino alla istituzione del servizio centrale della riscossione, per il solo settore delle imposte dirette erano state istituite presso la competente direzione generale tre divisioni che trattavano il settore della riscossione e si avvalevano massicciamente dei prodotti del sistema informativo e delle attività degli uffici periferici delle imposte dirette. Dette divisioni erano coordinate da due dirigenti superiori specificamente adibiti a tale servizio. A parte il previsto incremento dei compiti che saranno svolti, tali divisioni hanno costituito il fulcro del servizio centrale di riscossione.

Ciò ha determinato, fra l'altro, problemi di collocamento delle professionalità precedentemente disponibili, che non hanno trovato collocazione nell'ambito del servizio centrale, ma che la potrebbero trovare, invece, nell'ambito di una direzione generale.

Le considerazioni che precedono hanno indotto a presentare l'unito disegno di legge che, nel prevedere l'affidamento della disciplina del servizio centrale ad un funzionario con qualifica di dirigente generale, ribadisce la necessità della partecipazione del suddetto funzionario agli organi collegiali dell'amministrazione finanziaria, ivi compreso il Comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari, al fine soprattutto di dirimere i dubbi, espressi dalla Corte dei conti, sul

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fatto che l'espressione: «direttori generali», nell'enumerazione dei membri del Comitato stesso, contenuta nel terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, come sostituito dall'articolo 16 della legge 16 marzo 1987, n. 123, comprenda anche la figura del direttore del servizio centrale, ancorchè privo della qualifica di direttore generale.

A tal fine è stato sostituito, aggiornandolo, il quadro A della Tabella VI, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Da una verifica tecnica effettuata, il maggiore onere derivante dall'approvazione della presente legge, è valutato in lire 30.000.000 in ragione d'anno.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1988, n. 43, è sostituito dal seguente:

2. «Il servizio è diretto da un funzionario con qualifica di dirigente generale, il quale oltre a svolgere le funzioni proprie, partecipa agli organi collegiali dell'amministrazione finanziaria ivi compreso il Comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari a norma dell'articolo 11, comma 3, della legge 24 aprile 1980, n. 146, nel testo sostituito dall'articolo 16 della legge 16 marzo 1987, n. 123; il servizio si avvale di un centro informativo istituito ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, e si articola anche in un ufficio statistico ed in un ufficio ispettivo; nell'ambito del servizio stesso trova collocazione la segreteria tecnica della commissione consultiva di cui all'articolo 3».

3. Il quadro A della Tabella VI, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sostituito dal quadro di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è sostituito dal quadro allegato alla presente legge.

4. All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 30.000.000 in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-92 «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	12	Direttore generale	12
D	Dirigente superiore	62	Vice direttore generale Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	12 50
E	Primo dirigente	105	Direttore di divisione presso l'Amministrazione centrale, vice consigliere ministeriale, direttore dei centri informativi del Ministero delle finanze, capo della segreteria tecnica della commissione consultiva del servizio di riscossione dei tributi	105
	Totale	179		